

| |
|------------------|
| SENTENZA |
| N° 768/08 |
| Fasc. N° 34PP/05 |
| Cron. N° 7895/08 |
| Rep. N° 36491 |

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 34871 /2005 R.G. promossa da:

██████████, in persona del legale rappr. pro tempore, con sede in Torino, rappr. e difesa dall'Avv. Cecilia Ruggeri ██████████ e presso la stessa elett.dom.ta in Torino per delega a margine dell' atto di citazione

-attrice-

contro

BANCA INTESA SANPAOLO spa (già SanPaolo Imi spa), con sede in Torino, in persona del legale rappr. pro tempore, in Torino elett.dom.ta presso lo studio dell'Avv.Gabriella Tango, che la rappr. e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

-convenuta-

Conclusioni dell'attrice:

17

DATO AVVISO IL
18 NOV 2008

OMISSIS



n.4, C.C., "trattandosi di domanda di rimborso di interessi o di somme pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi"; ciò sul presupposto che la pretesa creditoria dell'attrice abbia ad oggetto la restituzione di interessi passivi di conto corrente corrisposti trimestralmente all'azienda di credito; quanto alla decorrenza del termine prescrizione, la convenuta individua il dies a quo nella data del pagamento degli interessi anatocistici che si assumono illegittimamente corrisposti; in via subordinata, la banca afferma che la prescrizione decennale ex art.2946 C.C. -ove ritenuta applicabile- deve comunque essere limitata al decennio anteriore alla notificazione della domanda giudiziale, dunque dal 2.12.1995 sino all'estinzione del conto corrente.

Osserva il Tribunale che l'eccezione in esame appare fondata limitatamente al rilievo svolto in via subordinata, mentre deve essere rigettata per gli altri profili, alla stregua delle considerazioni che seguono.

La domanda proposta dall'attrice è qualificabile come azione di indebito oggettivo, avente ad oggetto la ripetizione di somme che si assumono illegittimamente incassate dalla banca convenuta, conseguente alla declaratoria di nullità del titolo contrattuale in base al quale sono avvenuti i pagamenti .

Il credito attinente alla ripetizione di somme indebitamente trattenute dalla banca per interessi calcolati in misura ultralegale senza valida

G







capitalizzazione annuale degli interessi debitori (comma 1); quanto al primo aspetto, non può che aderirsi all'orientamento ormai prevalente e consolidato, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass., SS.UU., 4.11.2004, n.21095; l'autorevolezza di tale interpretazione e l'analiticità delle argomentazioni addotte fa apparire sterili le critiche svolte dalla difesa della convenuta e ribadite nella comparsa conclusionale); sul secondo punto, è da escludere ogni capitalizzazione in quanto l'art.1283 C.C. prevede espressamente che, in mancanza di usi (normativi) contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ... per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, requisito non ravvisabile in quanto la convenzione richiamata dalla convenuta (con previsione di capitalizzazione annuale) è invece anteriore alla scadenza degli interessi, in difformità da quanto disposto dal citato art.1283 C.C.

In relazione alla legittimità della commissione di massimo scoperto, va rilevato che la relativa disciplina è contenuta nella clausola di cui all'art.7, c.5 del contratto di conto corrente più volte citato, che fa riferimento ai criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza.

Gliòva richiamare, sul punto, le considerazioni già svolte relativamente all'illiceità del rinvio all'uso su piazza e rilevare che nel contratto di conto corrente del 1992 non vi è alcuna determinazione numerica di tale

commissione; soltanto due concessioni di credito (risalenti all'anno 1994, cfr. doc. 3 conv.) contengono un rinvio a "0,125 MST"; tale previsione non compare nelle successive convenzioni, aventi efficacia novativa delle precedenti condizioni.

Il rinvio alla commissione MST di cui si è detto appare di non univoco significato e corrispondenza alla c.m.s., per cui la relativa pattuizione appare indeterminata e generica e, come tale, affetta da nullità ex art.1418 C.C. per indeterminatezza dell'oggetto.

Sotto altro profilo, va richiamata la sentenza 2.11.2007, n.1948 della Corte d'Appello di Torino che, in linea generale, ha rilevato che le commissioni di massimo scoperto, aventi funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, sono prive di giustificazione causale nell'economia del contratto di apertura di credito, per cui non sono dovute indipendentemente dal criterio di quantificazione seguito dall'istituto di credito; secondo tale decisione, la previsione in esame è da ritenere nulla per mancanza di causa, rilevabile d'ufficio (ex art.1418, c.2 e 1421 C.C.).

Per le considerazioni sin qui svolte, le somme oggetto di restituzione in favore dell'attrice devono essere determinate in conformità ai conteggi elaborati dal C.T.U., Dott.ssa Marina Antonelli, dai quali emerge che:

applicando il tasso convenzionale dal 2.12.1995 al 16 febbraio 1996, senza capitalizzazione nè c.m.s. (pag.12 C.T.U. e relativo prospetto di calcolo degli interessi con il tasso convenzionale senza le c.m.s.), risulta un credito in favore di [redacted] pari ad € 5.730,82 (lire 11.096.407); applicando dal secondo trimestre 1996 (16 febbraio 1996) a fine periodo il tasso di interesse Bot annuali (quale remunerazione per la Banca del credito concesso al cliente, in applicazione dell'art.117 T.U.B.) senza capitalizzazione nè c.m.s. (pag.20 C.T.U.), risulta un credito dell'attrice di € 18.987,72 (lire 36.765.347).

Spetta pertanto all'attrice la restituzione della somma di € 24.718,54, applicando il criterio di cui sopra (interesse convenzionale sino al 16 febbraio 1996 e sino a fine periodo interesse Bot), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, potendosi presumere la buona fede dell'accipiens, ai sensi dell'art.2033 C.C., all'atto degli addebiti per cui è lite.

Passando a valutare, infine, la domanda attorea di risarcimento del maggior danno per effetto della mancata disponibilità della somma oggetto di ripetizione, ritiene il Tribunale che la domanda stessa debba essere rigettata per difetto di prova, non avendo la parte allegato nè dimostrato l'esistenza di fatti generatori del preteso danno e del relativo

ammontare (essendosi riferita la parte a non meglio individuati "investimenti finanziari alternativi").

Tale lacuna non può essere superata con il ricorso al potere attribuito al giudice dall'art.1226 C.C. di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, atteso che l'apprezzamento equitativo è legato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile o molto difficile la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata determinazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. per questo criterio Cass. n.8615/2006).

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

La parziale soccombenza dell'attrice giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione della metà e la condanna della convenuta al pagamento della residua metà, come in dispositivo liquidata; la condanna in via solidale ed in quote uguali delle parti al pagamento delle spese di C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Dichiara la nullità dell'art.7 del contratto di conto corrente n. [REDACTED],
nelle parti relative alla determinazione degli interessi ultralegali ed alla
capitalizzazione degli interessi passivi; dichiara illegittima l'applicazione
delle commissioni di massimo scoperto da parte della banca convenuta al
rapporto contrattuale anzidetto;

Dichiara tenuta e condanna la convenuta, ai sensi dell'art.2033 C.C., alla
restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 24.718,54, oltre
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Respinge le ulteriori domande dell'attrice.

Visto l'art.92 C.P.C.

Condanna le parti in via solidale ed in quote uguali al pagamento delle
spese di C.T.U.; Dichiara compensate tra le parti le spese processuali in
ragione della metà e condanna la convenuta al pagamento in favore
dell'attrice della restante metà, che liquida in € 2.591,00, di cui € 191,00
per esposti, € 2.400,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso spese
generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Torino, il 18 novembre 2008.

Memoria Giusta
Il GIUDICE
Dott.ssa M. GIUSTI

Depositato in Cancelleria

Torino, 18 NOV. 2008

Il CANCELLIERE
C. MATAZZO

SENTENZA CONSEGNATA ALLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE
ESTENSORE IN ORIGINALE
SENZA NECESSITA' DI COPIA
E COLLAZIONE IN DATA 18 NOV. 2008

Il CANCELLIERE
C. MATAZZO